



COMUNE DI SAMONE

Provincia di Trento

Via delle Praele 21 - 38059 - SAMONE

Tel. 0461 762033 – Fax 0461 762944

email: segreteria@comune.samone.tn.it



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**OGGETTO: Ordinanza n. 15/2025.
Provvedimenti in materia di abbruciamento di materiale.**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 3 del D.L. n. 136 dd. 10.12.2013 successivamente convertito con Legge 06.02.2014 ha introdotto nel Testo Unico Ambientale un nuovo articolo, il 256 bis, con il quale veniva considerato reato la combustione illecita di rifiuti e, di conseguenza, anche la combustione di materiali vegetali;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 9, convertito con modifiche in legge n° 116 dd. 11.08.2014 ha introdotto il comma 6 bis nell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) escludendo l'applicazione dell'articolo 256 bis per la combustione di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), ovvero paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa;
- il nuovo il comma 6 bis dell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 prevede l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), da effettuarsi nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, considerando ciò normale pratica agricola, demandando ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti l'eventuale adozione di apposite ordinanze atte a sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, anche con riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- considerato che la combustione degli scarti vegetali e forestali costituisce una pratica tradizionale che consente di ottenere certamente ceneri ricche di elementi chimici utili alla fertilizzazione dei terreni, pur non essendo il miglior metodo da prendere in considerazione per l'eliminazione degli scarti colturali e forestali, ma che andrebbero preferite pratiche meno inquinanti e più rispettose dell'ambiente e della salute umana, come la decomposizione naturale, la biotriturazione e il compostaggio, metodi questi che preservano in toto le proprietà fertilizzanti, nonché ammendanti dei residui colturali e forestali dei quali ci si vuole "liberare",
- rilevato che sul territorio comunale sono presenti coltivazioni agricole, orti giardini di modeste dimensioni, a carattere familiare, ubicati spesso in terreni impervi e zone isolate, che rendono difficoltoso il trasporto dei rifiuti vegetali negli appositi centri di raccolta;

visto l'art. 11 della L.P. n. 11 dd. 23.05.2007 (Governo del territorio forestale e montano); richiamata l'Ordinanza nr. 216 dd. 22.03.2021;

ORDINA

1. I materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), ovvero paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, devono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
2. La combustione controllata dei materiali vegetali indicati al punto 1 può essere effettuata, dal **01 marzo al 31 maggio e dal 15 settembre al 31 ottobre**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, con numero adeguato di persone ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in piccoli cumuli e comunque al massimo fino a tre metri steri (a titolo esemplificativo pari a un metro cubo di legna tagliata e ben accatastata in uno spazio largo un metro per un metro e alto un metro) per ettaro giornalieri, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi;
 - e) l'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, umide ed in ogni caso non prima dell'alba e non dopo il tramonto;
 - f) nelle aree agricole adiacenti ai boschi e ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco libera da residui vegetali che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - g) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
3. Fatto salvo quanto disposto al punto 4 della presente, la combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza è vietata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 4. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Provincia Autonoma di Trento, la combustione di materiali vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
 5. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei materiali vegetali all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.
 6. L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni del D.Lgs. 152 del 2006 e le relative sanzioni;
 7. Sono revocate con effetto immediato le precedenti ordinanze relative a obblighi, divieti e limitazioni relative all'abbruciamento di materiali vegetali previsti all'art. 185, comma 1, lettera "f" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 8. La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento.
 - la presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sul sito web del Comune

IL SINDACO
Zanghellini Ing. Sergio

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Da notiziare a:

- Stazione Carabinieri di Castel Ivano - ttn24122@pec.carabinieri.it;
- Comando Polizia Locale della Valsugana e Tesino - polizia.locale.borgo.valsuqanatQpec.it;
- Stazione Forestale Castel Ivano;
- Albo comunale.